

Le riserve di rivalutazione

1. Il valore di taluni elementi dell'attivo patrimoniale

Sono ormai trascorsi oltre vent'anni da quando ci siamo occupati per la prima volta di valutazione dei beni strumentali aziendali¹: negli anni 70 in Italia fu possibile assistere ad un enorme sviluppo del dibattito concernente la cosiddetta "contabilità per l'inflazione"², causato dalle note vicende che nel nostro Paese portarono a perdite del potere d'acquisto della moneta anche superiori al dieci per cento annuo.

Da allora l'argomento è stato abbastanza trascurato dalla dottrina ed ha formato oggetto d'attenzione, per lo più giornalistica, soltanto in occasione delle "leggi di rivalutazione", che si sono via via succedute sino ai giorni nostri.

Ultima in ordine di tempo è la legge 21 novembre 2000 n. 342³, "collegata alla finanziaria 2000", la quale, agli articoli dal 10 al 16, sancisce la possibilità, anche in deroga alle norme del Codice civile⁴, di aumentare il valore di taluni elementi dell'attivo aziendale.

Prevede anche che la contropartita contabile di tale incremento debba accogliersi tra le poste del capitale netto che individua precisamente (art. 13) nel «...capitale (sociale, n.d.r.)» o in «...una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge...».

La disposizione in oggetto suscita due ordini di considerazioni.

In primo luogo, si osserva che, ancora una volta, norme aventi natura e finalità prevalentemente tributarie, incidono primieramente e pesantemente in ambito civi-

¹ Il primo mio lavoro che tratta l'argomento s'intitola *In margine alla dibattuta questione dell'ammortamento* in "Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale", n. 1, 1979; l'argomento fu ripreso quattro anni dopo sulla medesima Rivista (n. 11/1983) con l'articolo dal titolo *Osservazioni sui contrastati significati attribuiti all'ammortamento*; ha infine formato oggetto di approfondimento nella monografia *Autofinanziamento, investimenti e variazione dei prezzi*, Editrice CLUEB, Bologna, 1988.

² Per i riferimenti bibliografici si rinvia a quelli citati nelle pubblicazioni di nota 1.

³ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000, in vigore dal 10/12/2000.

⁴ Si ritiene che la deroga riguardi tutte le disposizioni del codice, ivi compresa la clausola generale: in senso letterale, infatti, la norma fa espresso riferimento al solo art. 2426, ma usa successivamente l'espressione «...ogni altra disposizione di legge vigente in materia». Maggior preoccupazione suscita quello che potrebbe essere considerato lo spirito della legge: mettendo in relazione la nuova normativa con l'ultimo comma dell'art. 2426, si ha una conferma del c.d. "principio di dipendenza rovesciato", che tende ad enfatizzare l'aspetto tributario del bilancio d'esercizio, anche a scapito della sua validità informativa per gli altri utenti, diversi dal Fisco.

listico e costringono le aziende ad adeguarsi a comportamenti contabili che potrebbero anche essere contrari ai principi di correttezza insegnati dalla Ragioneria.

Un siffatto procedimento risulta in aperto contrasto con la tendenza che, finalmente, sembra recepita dal Legislatore civile; è infatti noto che la riforma in atto del diritto societario (il cosiddetto *progetto Mirone*), prevede una sempre più netta separazione tra il bilancio d'esercizio e gli altri documenti necessari per la corretta individuazione del reddito imponibile⁵.

In secondo luogo, la scelta operata dalla norma in oggetto non sembra lasciare alcun dubbio sulla natura che viene attribuita alla posta di capitale netto: trattasi, ad evidenza, di una tipica "riserva di capitale"⁶. Viene infatti prevista la possibilità di aumentare il capitale sociale, ovvero di creare un'apposita riserva che, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 13, costituisce incremento di capitale netto investito ai fini di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 466 (la cosiddetta "D.I.T."). Non sfugge certamente l'importanza della qualificazione di questa appostazione contabile: una variazione positiva dell'attivo, alla quale corrisponde un equivalente incremento del capitale netto, comporta ben altre conseguenze, rispetto ad un'analoga operazione che si concretizzi in un componente positivo di reddito. Mentre la prima ha comunque una sua collocazione fra le poste del capitale netto e può assumere destinazioni vincolate, la seconda contribuisce in modo indistinto alla formazione del risultato economico di periodo, il quale potrà incidere sia positivamente che negativamente sull'entità del capitale netto. E' chiaro che, in quest'ultima ipotesi, l'operazione *de quo* non può lasciare alcuna distinta traccia fra le poste del netto; in altre parole, mentre una riserva di capitale può essere rappresentata in bilancio sotto un titolo che ricordi l'operazione di apporto che l'ha originata, le riserve di utili non possono avere altra origine che l'utile stesso, il quale è il risultato indistinto di tutte le operazioni aziendali che hanno provocato componenti po-

⁵ Art. 6 (Disciplina del bilancio) - 1. *La revisione della disciplina del bilancio è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:*

- a) *eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito d'impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina e stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita;*
- b) *prevedere una regolamentazione delle poste del patrimonio netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo.*

Il riferimento alle riserve contenuto nella lettera b), messo in relazione con quanto indicato nella precedente lettera a), sembra addirittura "premonitore" di ciò che sarebbe potuto accadere ed in effetti sta accadendo con l'entrata in vigore della legge 342/2000.

⁶ cfr. CAMPANINI, CAPODAGLIO, *Introduzione alla Economia Aziendale*, Clueb, Bologna, 1988, pag. 156 e. segg. e CERIANI, *Riserve e politiche di gestione nell'economia delle imprese*, paragrafo V.6 *Le cosiddette riserve di capitale*, Giuffrè, 1979.

sitivi e negativi di reddito. Ciò detto, sorgono non poche perplessità, riguardanti le stesse finalità dall'attuale legge di rivalutazione: mentre alcune delle precedenti normative⁷ avevano un chiaro significato di adeguamento dei valori per conguaglio monetario, questa tende ad assumere un significato di "rivalutazione economica dei cespiti"⁸. Sembra pertanto azzardato attribuire *sic et simpliciter* la natura di capitale d'apporto alla contropartita contabile delle proposte rivalutazioni.

2. Riserve di utili e riserve di capitale

Come è noto, tutte le riserve sono parti *ideali* del capitale netto, che è composto esclusivamente da due categorie di valori, distinte a seconda delle fonti da cui derivano: il capitale d'apporto, ha un'origine *esterna* all'impresa, mentre l'autofinanziamento promana dalla mancata distribuzione dei risultati positivi attribuiti ai vari esercizi. L'autofinanziamento, quindi si estrinseca in *riserve di utili*, mentre le *riserve di capitale* sono sempre riferibili a fenomeni connessi con il capitale d'apporto, i suoi incrementi, o le sue rivalutazioni⁹.

Ciò premesso, affermare che un incremento dei valori di taluni elementi dell'attivo ha come contropartita una riserva di capitale, comporta ovviamente - e come già sottolineato - l'irrelevanza del fenomeno a fini reddituali e, pertanto, di esso non deve esserci traccia nel conto economico.

Se così è, vuoi dire che l'incremento di valore esaurisce la propria influenza sul solo capitale d'apporto, ha un'origine *esterna* e non riguarda la gestione aziendale.

Per ben comprendere gli effetti dell'assunto sui complessi equilibri economico-aziendali, occorre riferirsi ai concetti di capitale e di reddito¹⁰, relativi all'intera vita

⁷ In particolare la n. 576 del 1975 e la n. 72 del 1983.

⁸ Analogamente a quanto è accaduto con le leggi n. 408 del 1990 e 413 del 1991. In particolare, l'art. 11 comma 2 così recita: «I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani ed esteri».

⁹ A questo proposito si cfr. G. CERIANI, *Riserve*, cit., pagg. 148 e segg. L'Autore mette in chiara evidenza le diversità esistenti tra il concetto di "riserva per il potenziamento del capitale" in senso giuridico e quello proprio dell'Economia aziendale: per quest'ultima «*interessa rappresentare l'unica fonte interna di finanziamenti contrapponendola alle altre fonti esterne: per conseguenza, la considerazione di altre riserve, oltre a quelle derivanti da redditi sottratti alla ripartizione, equivale a confondere i finanziamenti esterni con quelli interni, sovrapponendo l'economia dell'impresa a quella delle persone fisiche o giuridiche che concorrono alla costituzione del suo capitale d'apporto.*»

¹⁰ Cfr. P. CAPALDO, *Reddito, capitale e bilancio di esercizio*, Giuffrè, Milano, 1998, pag. 27 e seguenti; G. FERRERO, *La valutazione del capitale di bilancio*, Giuffrè, Milano, 1995, pagg. 9, 10 e 11.

dell'azienda, attraverso il principio di *concordanza finale*, secondo il quale la somma algebrica dei risultati economici dei singoli esercizi deve necessariamente essere eguale alla differenza fra il capitale netto alla fine della vita dell'azienda, meno quello esistente all'inizio della medesima, meno tutti gli apporti di capitale, più tutti i prelievi sia di capitale che di utili¹¹.

Condizione essenziale perché possa avvenire la rivalutazione prevista dalla legge in oggetto è che il bene sia presente effettivamente (e contabilmente) nel sistema aziendale al momento della sua valutazione e che il suo «valore effettivo» sia superiore a quello risultante dalle scritture contabili. Il concetto di *valore effettivo* contenuto nella normativa in esame (art. 11 comma 2) è legato alle seguenti caratteristiche:

- consistenza;
- capacità produttiva;
- effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa;
- valori correnti e quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani ed esteri.

Dall'elencazione si evince il significato attribuito dal legislatore al concetto di "valore": trattasi ad evidenza di una tipica valutazione "funzionale", che non vuole ovviare alla ridotta significatività dei valori di bilancio connessa alla progressiva perdita di potere d'acquisto della moneta.

In sede di bilancio d'esercizio il concetto di valore attribuibile ai fattori della produzione (di qualsiasi tipo essi siano) non può che essere quello inerente il loro realizzo *ordinario*¹²: se si tratta di beni strumentali, il loro valore è inevitabilmente connesso con i servizi produttivi che ci si attende da essi promanino. Affermare che il loro valore è superiore a quello risultante dalla contabilità equivale a dire che i servizi che da essi scaturiranno contribuiranno ad ottenere prodotti, i cui ricavi con-

¹¹ Sui concetti di reddito d'esercizio e reddito totale si cfr. ONIDA, *Il bilancio d'esercizio nelle imprese*, Giuffrè, Milano, 1951, pag. 15 e seguenti: «In conclusione, mentre il reddito totale d'impresa s'intende in un solo senso, il reddito dei singoli esercizi nei quali si divide l'unitaria gestione, può essere inteso in molteplici significati, costituendo, esso, propriamente un'entità astratta e potendo quindi essere variamente concepita e configurata secondo gli scopi che giustificano l'astrazione.» Chiude l'esposizione con l'espressione suggestiva del reddito d'esercizio come *grandezza pensata*. Cfr. anche G. CAPODAGLIO, *Le valutazioni aziendali ordinarie*, Clueb, Bologna, 1997, Vol. I, pagg. 13-19.

¹² Cfr. CAPODAGLIO, *Le valutazioni cit.*, paragrafo 2.4; cfr. anche la bibliografia ivi citata. Le caratteristiche rilevanti per il valore dei beni materiali ed immateriali sono le prime tre fra quelle indicate nella disposizione di legge, mentre il riferimento ai valori correnti ed alle quotazioni sui mercati riguarda le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni, anch'esse oggetto di rivalutazione.

sentiranno di coprire, oltre a tutti gli altri costi, anche le maggiori quote di ammortamento di detti cespiti, lasciando un congruo margine di utile.

Ciò significa che, ove non si procedesse alla proposta rivalutazione, in un futuro più o meno prossimo si rileverebbero risultati economici più favorevoli. Rivalutando, invece, detti cespiti, in futuro avremo maggiori costi per ammortamento e quindi risultati meno favorevoli, aritmeticamente compensati da una variazione positiva di capitale netto, che si rileva contestualmente alla rivalutazione dei beni.

Così posta la questione, non si comprende cosa tutto ciò abbia a che vedere con il capitale d'apporto e quindi con le riserve di capitale: è chiaro che, escludendo gli effetti della rivalutazione dal conto economico, il capitale netto finale non corrisponderà certamente alla somma algebrica che soddisfa il principio di concordanza finale, così come precedentemente indicato¹³.

E' appena il caso di sottolineare che non ha alcuna rilevanza il tipo di contratto con il quale è stato acquisito il bene oggetto della rivalutazione: in particolare, nell'ipotesi in cui i cespiti rivalutati fossero stati oggetto di conferimento in sede di costituzione dell'azienda, o di successivo aumento del capitale d'apporto, non per questo ci si troverebbe di fronte alla creazione di una riserva di capitale; a nostro avviso, anche in questo caso, non si perverrebbe a conclusioni dissimili da quelle precedentemente raggiunte.

I fattori conferiti, infatti, rientrano a pieno titolo fra i *costi di acquisizione*, che concorrono indistintamente alla produzione di beni e servizi, per cui le loro eventuali "rivalutazioni" dovrebbero essere trattate alla stessa stregua di quelle riguardanti gli altri fattori oggetto di compravendita¹⁴.

¹³ Sembra opportuno riflettere sulle conseguenze economico aziendali e contabili dell'operazione: rivalutando un cespite ammortizzabile a causa della prevista sua maggiore valenza economica in termini di futuri servizi, non facciamo altro che anticipare futuri componenti positivi di reddito. Ad essi corrisponderanno futuri maggiori componenti negativi pari agli incrementi di quote d'ammortamento; tutto ciò sembra in aperto contrasto con il principio di prudenza sancito (anche) dall'art. 2423 bis del codice civile. Non pone rimedio il fatto di considerare la contropartita alla rivalutazione una riserva di capitale, caratterizzata da maggiori "difficoltà di distribuzione" rispetto ad un semplice componente positivo del risultato di periodo: la rappresentazione che si fornisce al lettore del bilancio è comunque scorretta e foriera di attese destinate ad essere smentite, a parità di condizioni, dai futuri risultati economici.

¹⁴ La nostra tesi non tende a criticare la non imponibilità fiscale di dette rivalutazioni, ma sottolinea semplicemente l'irrazionalità del loro coinvolgimento nel bilancio d'esercizio redatto secondo corretti principi contabili; lo stesso risultato in termini di reddito imponibile si potrebbe ottenere in modo agevole e razionale mediante una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi, così come si opera, ad esempio, per l'ammortamento anticipato.

3. Le riserve di conguaglio monetario

Ben diversa è la natura delle rivalutazioni originate dal riconoscimento della progressiva perdita di potere d'acquisto della moneta; in tal caso, infatti, il reddito d'esercizio che scaturisce dal confronto tra i ricavi espressi in moneta corrente ed i costi, tra i quali taluni sono espressi in moneta riferita a periodi antecedenti e lontani, può contenere elementi fortemente distorsivi poiché può essere considerato reddito il puro e semplice adeguamento del valore capitale al nuovo metro monetario. Come abbiamo già osservato, negli anni '70 la dottrina si è espressa ampiamente sui correttivi proposti allo scopo di compensare gli effetti distorsivi dell'inflazione sui bilanci d'esercizio. Fra i più recenti contributi¹⁵, il Ceriani, dopo un'ampia panoramica delle tesi sostenute dai diversi Studiosi che hanno affrontato l'argomento, giunge alla conclusione che nessuno dei correttivi proposti è soddisfacente: non quello legato all'indice generale del potere d'acquisto della moneta, dato che *«l'irrelevanza in termini monetari del capitale netto non è il fine caratteristico delle imprese in funzionamento, in quanto queste ultime perseguono l'obiettivo di remunerare adeguatamente tutti i fattori produttivi necessari per garantire ad esse la sopravvivenza nel tempo»*, né gli altri, basati su coefficienti espressivi delle variazioni del potere di acquisto particolare della moneta in termini di quei beni e servizi oggetto della gestione dell'impresa, poiché *«la costanza in termini dei valori di investimento del capitale netto non è lo scopo caratteristico dell'impresa la quale, come si è sopra scritto, ha come fine istituzionale l'adeguata e duratura remunerazione di tutti i fattori produttivi atti a garantire anche in futuro la sopravvivenza»*. Propone quindi di evitare qualsiasi correttivo dei dati storici nella convinzione che *«i costi e i ricavi rilevati in diretta correlazione di variazioni numerarie durante l'esercizio non sono nominali, come non di rado si afferma, rispetto ai valori economici della moneta di conto. Si può infatti osservare che la gestione aziendale si inserisce nella dinamica dei mercati e la rilevazione sistematica di conto accoglie quanto accade non quanto dovrebbe accadere secondo supposte ipotesi di costanza dei valori»*. Propone altresì di ricercare l'omogeneità di tutti i valori del sistema aziendale in una più ampia accezione, che trova i naturali termini di riferimento nei piani e nei programmi in vigore alla data di chiusura dell'esercizio. *«Qualora tutti gli elementi*

¹⁵ Cfr. G. CERIANI, *L'integrità economica del capitale in condizioni monetarie perturbate*, in "Studi in onore di Ubaldo de Dominicis, LINT, Trieste, 1990, pag. 319 e seguenti. Cfr. anche L. COSSAR (*Le variazioni del capitale d'impresa*, Quaderno n. 18, Università degli studi di Trieste, Istituto di Ragioneria, a.a. 1983-1984, pag. 56); l'Autore, parlando del problema dell'adeguamento dei valori contabili in periodi di svalutazione monetaria osserva che *«la semplice rivalutazione di alcuni elementi patrimoniali si configura come una rettifica parziale che, in certi casi, può addirittura aggravare l'errore nella determinazione del reddito»*.

del capitale di funzionamento e tutti i componenti di reddito siano valutati su tale fondamento non è più necessario procedere a rettifiche in relazione alle variazioni del potere di acquisto della moneta». La formula conclusiva sancisce che «il capitale netto di funzionamento può correttamente e propriamente denominarsi integro, quando la sua struttura qualitativa e quantitativa consente di preservare in futuro le condizioni prospettive di equilibrio economico-finanziario atte ad assicurare la capacità di sopravvivenza dell'istituto economico-aziendale destinato a perdurare nel tempo».

Riteniamo che non si possa non concordare su tale rigorosa disamina, che considera il fenomeno "inflazione" una delle tante perturbazioni alle quali va incontro l'attività aziendale: esse costituiscono una fonte di rischi, ai quali occorre far fronte, come di consueto, attraverso opportuni accantonamenti.

Possiamo soltanto ulteriormente osservare che ogni forma di "tradizionale" correttivo, atto a promuovere la conservazione dell'integrità economica del capitale netto iniziale in condizioni monetarie perturbate, decade interamente nel caso infrequente, ma certamente possibile, di un'impresa dotata di un capitale netto pari a zero. Si pensi, ad esempio, all'imprenditore individuale che, invece di apportare capitale proprio all'azienda, si limiti a garantire con il proprio patrimonio privato i prestiti ottenuti dagli istituti di credito: così facendo egli trasferisce ai terzi creditori gli effetti economici (negativi o positivi) delle perturbazioni monetarie, sostenendo, in contropartita, il costo "certo" degli interessi passivi. Pur in presenza di forte perdita del potere d'acquisto della moneta, i risultati dei suoi bilanci, scaturenti dal confronto fra ricavi espressi in moneta corrente e costi eventualmente rappresentati da valori "antichi", devono considerarsi del tutto attendibili e corretti, dato che gli effetti dell'inflazione hanno esaurito la loro influenza sul calcolo dei redditi d'esercizio, attraverso l'entità degli oneri finanziari sui prestiti contratti.

Per questi motivi, in un nostro precedente lavoro abbiamo tentato di dimostrare¹⁶ che, per le finalità connesse con il fenomeno dell'inflazione, oggetto della rivalutazione non devono essere i singoli elementi dell'attivo, bensì il *capitale netto investito* e che l'intero fenomeno è connesso esclusivamente con la composizione delle fonti di finanziamento aziendale.

In particolare, si è proposto il riconoscimento di un onere figurativo (da accogliere nel c/economico e fiscalmente deducibile), la cui contropartita contabile sarebbe una vera e propria riserva di adeguamento del capitale d'apporto al mutato potere d'acquisto della moneta.

¹⁶ Cfr. CAPODAGLIO, *Autofinanziamento, investimenti e variazioni di prezzi*, cit. pag. 52 e segg.

4. Un falso problema: la rivalutazione del fondo d'ammortamento

All'approvazione della legge 342/2000 è seguita l'emanazione di una circolare ministeriale (la 207/E del 16 novembre 2000) che, nel lodevole tentativo di spiegare l'applicazione della nuove norme, sembra ritenere obbligatorio adottare un procedimento contabile per la rivalutazione dei beni aziendali, che ha sollevato non poche polemiche¹⁷.

In sostanza, la circolare prevede che la rivalutazione deve riguardare il «...costo storico del cespite, unitamente alla contestuale rivalutazione del relativo fondo», cosicché essa «consentirà la conclusione del processo di ammortamento nel termine originario», in precedenza il medesimo documento aveva osservato che oggetto della rivalutazione è il «costo residuo del bene che coincide con il valore di iscrizione in bilancio».

L'interpretazione ministeriale può comportare delle conseguenze assurde, del resto chiaramente messe in luce dai commentatori: la più evidente riguarda i beni completamente ammortizzati, ma riconosciuti dotati di un residuo valore d'uso o di scambio; per essi risulterebbe del tutto impossibile qualsiasi rivalutazione.

Inoltre, dato che la base di partenza della rivalutazione è costituita dal valore netto contabile, che va quindi aumentato sino al valore economico, mentre il calcolo si dovrebbe svolgere attraverso l'adeguamento sia del costo storico che del relativo fondo, ciò provocherebbe la necessità di attribuire al costo storico e al relativo fondo valori spropositati ed assolutamente inutili¹⁸.

¹⁷ Si vedano gli articoli apparsi sul Il sole 24 ore del 24 novembre 2000 alla pagina 23. In essi viene opportunamente sottolineato il fatto che la interpretazione ministeriale potrebbe trasformarsi in una clamorosa "autorete", dato che comporterebbe un inevitabile accorciamento del periodo di ammortamento con un corrispondente incremento delle quote deducibili fiscalmente.

¹⁸ L'articolo del Sole 24 ore precedentemente citato riporta il seguente esempio: "Pertanto, ad esempio, se un bene, il cui costo storico è pari a 100 lire, è stato ammortizzato per 80 lire e qualora per esso sia previsto un coefficiente di ammortamento del 10%, ne conseguirà che, prima della rivalutazione, potranno essere dedotte le rimanenti 20 lire in quote costanti nei due esercizi residui. Orbene, supponendo di poter rivalutare l'anzidetto cespite per 50 lire, per spalmare il residuo ammortizzabile di 70 lire (le 20 originarie più le 50 di rivalutazione) su due esercizi (cioè quelli previsti originariamente per il completamento dell'ammortamento) occorrerà stabilire il nuovo valore del bene in 350 lire e il valore del relativo fondo in 280 lire.

In tal modo si potrà ottenere una differenza di 70 lire ammortizzabile nei due esercizi residui del periodo originario. E' di tutta evidenza che questo risultato produce effetti così aberranti, oltre che estremamente pregiudizievole per l'Erario, da non sembrare coerente con l'effettivo volere del legislatore. Infatti, per lasciare invariato l'originario periodo d'ammortamento, in conformità del menzionato orientamento ministeriale, si dovrà elevare in misura sproporzionata il valore del be-

A parte le osservazioni precedentemente svolte sull'anomalo uso da parte del legislatore tributario di norme vincolanti in campo civilistico, si deve notare come le disposizioni in tema di bilancio d'esercizio introdotte dal Decreto legislativo n. 127 del 1991 abbiano definitivamente eliminato l'obbligo di indicare in bilancio la voce "fondo d'ammortamento": risulta pertanto impropria la previsione della circolare, anche da un punto di vista meramente formale.

Il testo dell'articolo 13 della legge 342/2000, del resto, non contiene alcun accenno, neppure implicito, che possa far ipotizzare l'esistenza di un procedimento contabile obbligatorio del tipo di quello considerato dalla circolare ministeriale.

Alla luce di quanto sopra esposto, non desta meraviglia che lo stesso Ministero, a distanza di poche giorni dall'emanazione delle predette disposizioni, abbia precipitosamente provveduto a smentire le riportate affermazioni attraverso un comunicato stampa¹⁹, nel quale si precisa che quanto contenuto nella circolare «*non assume carattere perentorio*».

Il confronto, quindi, andrà effettuato (come di consueto) tra il valore netto contabile dei cespiti ed il loro *valore economico*, come precedentemente indicato; di conseguenza, potranno essere scelti i valori economici, anche se superiori a quelli netti contabili ed andranno ammortizzati «...in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione» e non necessariamente nel "termine originario".

A questo punto, però, occorre fare un'ulteriore osservazione, solo occasionalmente connessa con l'entrata in vigore dalla legge collegata alla finanziaria 2000: è corretto affermare che cespiti completamente ammortizzati abbiano ancora *una residua possibilità di utilizzo*? Esaminando i casi concreti, la risposta è sicuramente positiva, ma, analizzando la lettera e lo spirito dell'art. 2426 n. 2 del Codice Civile, laddove precisa che il sistematico ammortamento *deve* tenere conto della residua possibilità di utilizzazione, si potrebbe sostenere che l'imputazione a conto economico dell'ultima quota d'ammortamento (che azzerava il valore contabile dei cespiti) non consente *una rappresentazione veritiera e corretta*, laddove i cespiti stessi presentino una *residua possibilità di utilizzazione*. Come detto, però, la soluzione di

ne creando, verosimilmente, difficoltà anche sul versante del limite economico entro cui la rivalutazione può essere eseguita.

Va inoltre segnalato che tale sproporzionato valore genererà conseguenze abnormi anche ai fini del computo delle cosiddette spese di manutenzione, deducibili ai sensi dell'art. 67, comma 7 del TUIR.

¹⁹ Il quotidiano Italia Oggi del 7 dicembre 2000 alla pag. 29 ha riportato il testo del comunicato che introduce, tra l'altro, la possibilità che l'intento del legislatore riguardi anche questioni di carattere strettamente "monetario", aprendo così tutta una serie di questioni connesse con la mancanza di qualsiasi riferimento all'entità del capitale netto, alla presenza di crediti e debiti espressi sin dall'origine a valore nominale ed a tutte le altre questioni che riguardano gli adeguamenti dei valori per conguaglio monetano.

questa questione prescinde dal fenomeno della rivalutazione dei beni aziendali e rientra nei principi generali di redazione del bilancio d'esercizio.